



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE

La Corte, composta dai signori magistrati:

Maria Luisa Padova Presidente
Alessandro Bondì Consigliere relatore-estensore
Francesca Vullo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte ai nn. **550+566/2019 RG**, aventi per oggetto
"opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 L.F.", promosse
DA

FONDAZIONE

;

FABIO

O;

RECLAMANTI

CONTRO

FALLIMENTO INTERMARKET DIAMOND BUSINESS (C.

con l'avv.

FLAVIO (C.F.

con l'avv. L

;

RECLAMATI

Conclusioni (in sintesi)

Per PARTE RECLAMANTE: revocare il fallimento. Spese vinte.

Per PARTE RECLAMATA: respingere il reclamo, con vittoria di spese.

Fatto e diritto



- del socio Hile Trust, dopo la morte dei precedenti intestatari (ed il marito Richard Hile), con atti illeciti e dolosi;
8. con il decreto di sequestro preventivo venne nominato amministratore giudiziario dei beni Stefano Silvotti;
 9. In data 26 luglio 2018 venne approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2017 e, a seguito delle dimissioni del Consiglio di amministrazione (di cui i reclamanti facevano parte), vennero nominati consiglieri Flavio Stefania Scorsetti e l'avv. Patrizio Melpignano.
 10. il CDA in data 19 dicembre 2018 autorizzò il Presidente a chiedere fallimento in proprio.

La Corte, nel suo intento di evitare inutili divagazioni, nella presente esposizione si atterrà ai principi della c.d. *"ragione più liquida"* (per alcune fattispecie applicative v. ad es. Cass, 11356/2006, 17219/12 e 26242/14), sicché verrà trattato il motivo dotato di portata assorbente, cioè quello relativo all'insolvenza, tralasciando quello processualmente prioritario della legittimazione attiva di trustee, Trust e Fondazione, ma la cui deliberazione non influirebbe sulle finali sorti del gravame.

L'impugnata sentenza reputò che il requisito dello stato d'insolvenza fosse testimoniato dagli indici poc' anzi anticipati e cioè:

- *"dalla sospensione della vendita dei diamanti di investimento (attività principale) a partire dall'ottobre 2016 a seguito dell'inchiesta del programma Report;*
- *dalla sanzione comminata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per 2.000.000 confermata dalla sentenza del tar del Lazio del 14/11/2018 per soddisfare la quale la società non ha allo stato mezzi;*
- *dal panic selling ingenerato nei clienti proprietari dei diamanti acquistati dalla Intermarket Diamond Business s.p.a. e custoditi presso i caveaux societari con ingenti costi e il venir meno della fiducia degli acquirenti nuovi che ha determinato il crollo del valore dell'attività sul mercato;*
- *dall'impossibilità di far fronte con il proprio patrimonio sociale alle centinaia di mediazioni e al crescente contenzioso con la clientela riguardante l'annullamento e/o la nullità e/o la risoluzione dei contratti di vendita e conseguentemente la restituzione delle somme pagate per l'acquisto dei diamanti e/o il risarcimento dei danni (stimato per circa Euro 30.007.874,52);*
- *dall'impossibilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi ex art. 182 bis L.F.;*



- dall'indisponibilità della compagine sociale alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario per Euro 4.500.000”.

È innegabilmente difficile imbattersi in un insieme di riscontri dello stato d'insolvenza più eloquente di quello or ora riferito. Le poche righe in cui si condensa la persuasiva *ratio decidendi* del primo Collegio ne costituiscono una vera e propria epitome, che vanamente i reclamanti tentano di neutralizzare contestando la ricorrenza di tale presupposto nei termini che seguono.

A fronte di uno sviluppo deflagrante dell'inchiesta televisiva, che tra l'altro stimolò le attenzioni dell'AGCM e della locale Procura e che nel marzo 2017 refluì nella definitiva sospensione del *core business* della società –e dunque in sostanza nella di lei paralisi, un primo e preponderante ordine di argomentazioni dei reclamanti è volto ad accreditare la tesi che nondimeno la sorte della compagine non era poi segnata una volta per tutte, poiché per l'intero 2017 il CDA s'era premurato di alimentare a vantaggio dell'impresa una prognosi favorevole *quoad vitam*, fino a conseguire, grazie all'incarico assegnato alla consulente Alix Partners, l'elaborazione di un piano industriale di continuità atto ad assorbire le innumerevoli richieste di disinvestimento della platea degli acquirenti (bruscamente accortisi che solo rimanendo all'interno di quel circuito Intermarket/banche, ormai collassato, avrebbero potuto sperare di vendere le pietre ad importi simili a quelli a suo tempo sborsati per diventarne proprietari), grazie ad un'operatività alternativa, rispetto a quella già assicurata dagli istituti di credito, costituita dall'utilizzo di una rete di agenti. Onde il nuovo organo gestorio, in quanto consegnatario al suo insediamento nel 2018 di una società “*bonificata*”, patrimonializzata e pronta al recupero della sua attività sociale mediante il percorso alternativo predetto, del tutto incomprensibilmente s'era determinato a chiedere il fallimento, così come inspiegabile era stato l'accoglimento di tale istanza da parte del Tribunale.

Per di più nel ricorso per fallimento erano stati inseriti tra i debiti scaduti 4 milioni di euro corrispondenti a crediti commerciali pretesi dalle banche a titolo di provvigione, malgrado le stesse si fossero rese responsabili della situazione in cui versava la Intermarket, che invece era a suo dire titolare di un controcredito risarcitorio per le modalità illegittime con le quali gli istituti di credito, esorbitando dalle loro facoltà, avevano posto in essere una “*serratissima promozione del diamante da investimento*” in termini incompatibili con il corretto adempimento del rapporto contrattuale e con



decisivo rilievo causale nella realizzazione della pratica commerciale illecita accertata dall'AGCM.

Nè i ricorrenti avevano considerato che il debito a scadere del TFR è esigibile solo se l'impresa cessi di operare, considerazioni tutte che riducevano "a meno di 500 mila euro la debitoria a breve e medio termine della società".

Davvero poco v'è da aggiungere a commento della palese infondatezza dei reclami riuniti.

Non v'è elemento apportato nel presente grado che non abbia fornito una piena conferma del verdetto del Tribunale.

Nulla d'inspiegabile v'è nello sbocco concorsuale della vicenda, del tutto coerente con lo stato di salute nel quale si trovò la società nel 2017, una volta terminata una lunga stagione di successi commerciali che non aveva gratificato solo gli istituti di credito intermediari, i quali comprensibilmente (dal loro punto di vista) si defilarono allo scoppiare dello scandalo, rifiutando di proseguire nella protratta collaborazione.

A ben vedere, sono gli stessi reclamanti a manifestare la loro consapevolezza dello stato di totale dissesto dell'Intermarket, quando istituiscono a fulcro delle loro difese un'aspettativa di continuità aziendale (specchio della predicata temporaneità della crisi), interamente basata sull'utilizzo di una rete agenziale alternativa a quella bancaria, ormai tramontata. Soluzione per lo più relegata nel mondo delle idee a fronte della crudezza della realtà, se è vero, come afferma non smentita parte reclamata, che ciò avrebbe prefigurato un'attività di vendita porta a porta non solo di per sé sola "surreale" (tale definita dai reclamati) in quanto avente ad oggetto la commercializzazione di diamanti, ma soprattutto impraticabile, se si considera che il personale astrattamente destinabile a tale funzione (peraltro di vitale importanza) doveva esser o reperito all'interno di un organico societario che vedeva diversi agenti indagati e già assorbito dalla complessa gestione di questa turbolenta e costosissima fase finale della vita societaria, ovvero assunto ex novo per costituire una rete di vendita, il che avrebbe richiesto risorse allo stato solo desiderabili.

A parte il fatto che notoriamente una società di capitali col patrimonio integro ben può essere insolvente (e viceversa), è bene ricordare ancora una volta che qui si sta parlando di una situazione in cui:

- senza nulla più ricavare a far tempo dalla sospensione del marzo 2017, tranquillamente qualificabile come vera e propria chiusura dell'attività d'impresa, l'Intermarket pacificamente accumulava ogni mese 300.000 euro di costi per la gestione dei reclami e la restituzione dei preziosi (che



ovviamente non poteva essere omessa o ritardata, se non incorrendo in penali ed ingiunzioni);

- la società era sottoposta ad amministrazione giudiziaria;
- il curatore aveva comunicato che erano state avanzate 19.000 domande restitutorie o risarcitorie (il che si traduceva in una prospettiva di esborsi dell'ordine di 19 milioni, se si fosse ipotizzato un carico minimo di spese pari a 1000 euro per ciascun affare; a questo proposito il difensore del fallimento ha fatto presente all'udienza del 7.11.19 che il curatore aveva segnalato di aver dovuto escludere dei crediti dallo stato passivo per l'impossibilità di esaminare tutte le numerosissime insinuazioni pervenute nella procedura);
- la sanzione di 2 milioni di euro comminata dall'AGCM costituiva un ulteriore *vulnus* alla liquidità dell'impresa;
- l'incedere dei processi penali, per quanto ancora in assenza di pronunce definitive, aveva intanto sottratto alla società, già priva di liquidità, anche la disponibilità di mobili ed immobili, posto che nel febbraio 2019 tutti i beni della IDB erano stati sottoposti a sequestro dal GIP di Milano (il quale aveva inoltre rinviato a giudizio il *trustee* avv. F. in data 21.3.19).

Va a questo punto sgombrato il campo dalle residue doglianze di contorno dei reclamanti, in relazione alle accuse rivolte agli istituti di credito ed al riferimento all'accantonamento del TFR.

Quanto alla prima questione, conviene ricordare che lo stato di insolvenza produce gli effetti previsti dall'ordinamento una volta concretizzatosi nei suoi profili obiettivi, senza che rilevi ogni indagine sulle cause del dissesto e sulla loro imputabilità o meno all'imprenditore, piuttosto che a soggetti terzi (SSUU 115/2001 e Cass. 15769/2004), mentre quanto al secondo punto, viene in evidenza che tale voce è stata appostata come debito a scadere, tale essendo benché inesigibile.

Quanto finora esposto comporta senza alcuna ulteriore indagine la conferma della reclamata sentenza, risultando adeguatamente dimostrata in capo alla fallita la mancanza delle risorse necessarie ad una credibile ripresa di attività e quindi l'irrealizzabilità di un suo ritorno *in bonis*, per non essere costei, all'epoca del deposito del ricorso e del dichiarato fallimento, in grado di soddisfare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni.

Nella pacifica ricorrenza dei restanti presupposti della declaratoria di fallimento, i reclami devono essere quindi respinti.



Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (valore indeterminabile – complessità media -senza compensi per istruttoria e fase decisionale, data l'essenzialità del rito).

PQM

la Corte, definitivamente pronunciando sui reclami come sopra proposti ex art. 18 L.F. avverso la sentenza n. 43/19, emessa dal tribunale di Milano il 10/15 gennaio 2019, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, rigetta i reclami, conferma la reclamata sentenza e condanna i reclamanti in solido al pagamento delle spese del grado, a favore dei reclamati, complessivamente liquidate per ciascuno di essi in euro 3983 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei reclamanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.

Milano, 7 novembre 2019
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
ALESSANDRO BONDI

IL PRESIDENTE
MARIA LUISA PADOVA

